



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2012, proposto da:  
Comune di Portoscuso, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Franceschi, con  
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Piero Franceschi in Cagliari, via Sonnino  
N.37;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana  
Ledda e Mattia Pani, dell'Ufficio legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso  
il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale Trento n. 69;

***per l'accertamento e la declaratoria***

dell'illegittimità nonché per l'annullamento del diniego di accesso agli atti frapposto  
con atto prot. n. 12581/v.1.3, in data 13.4.12, a firma della direttrice del servizio  
Enti Locali dell'assessorato regionale Enti Locali finanze e urbanistica, e per la  
condanna della regione autonoma della Sardegna a consegnare copia del  
documento richiesto, con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese del  
giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con atto prot. n. 8358 del 13.3.2012, inviato al vice Sindaco, al Segretario comunale ed ai Consiglieri del comune di Portoscuso, la Direttrice del Servizio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha comunicato, in risposta ad un esposto denuncia, che la deliberazione adottata in data 16 febbraio 2012 dal Consiglio comunale di Portoscuro, per la surroga di due consiglieri dimissionari, "è da ritenersi illegittima e pertanto priva di efficacia". L'atto è motivato per relationem al parere dell'Area Legale della Regione prot. 2083 del 13.3.2012.

Con il provvedimento impugnato la stessa Direttrice del Servizio Enti Locali ha respinto la richiesta presentata in data 15.3.2012 dal Comune di Portoscuso, con atto a firma del Segretario comunale, per ottenere la copia del predetto parere dell'Area Legale, "in quanto mancano le motivazioni a supporto della stessa".

Con il ricorso in esame il Comune di Portoscuso chiede l'annullamento del citato diniego e l'accertamento del diritto ad ottenere la copia del parere legale prima indicato, facendo valere le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 22 della legge 241 del 1990; palese ingiustizia; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per carenza di motivazione.

La difesa della Regione Autonoma della Sardegna ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2012, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

La motivazione sull'interesse ad ottenere il rilascio di documentazione amministrativa deve essere espressa nella domanda di accesso ai fini della dimostrazione della legittimazione da parte del richiedente. Essa, in sostanza, serve a chiarire, all'ufficio destinatario della richiesta, che il richiedente ha un concreto interesse meritevole di tutela e che, quindi, l'istanza non è volta ad perseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A.

La motivazione non occorre però ove non ci sia nulla da chiarire ed in particolare nelle ipotesi in cui, come nella specie, la documentazione richiesta riguardi un procedimento amministrativo definito con un provvedimento che ha come destinatario il richiedente l'accesso o nelle ipotesi in cui l'interesse emerga chiaramente dai rapporti intercorsi o intercorrenti tra amministrazione e richiedente.

Con l'impugnato diniego è stato rifiutato l'accesso nonostante l'atto richiesto contenesse la motivazione, per relationem, del citato provvedimento del 13.2.2012 e che, peraltro, l'Amministrazione avrebbe dovuto spontaneamente consegnare al Comune in osservanza dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che, al comma 3 così dispone: *“Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.”*

Il diniego opposto, oltre a non essere in alcun modo giustificabile per l'evidenza dell'interesse vantato dal Comune, rappresenta nella sostanza una reiterazione della violazione della riportata disposizione, che impone all'Amministrazione di rendere

disponibile al destinatario del provvedimento gli atti che contengono la motivazione posta a suo fondamento.

Per le su esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto con l'annullamento dell'atto impugnato e con la dichiarazione del diritto del Comune ad ottenere il rilascio del parere richiesto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto di diniego impugnato e dichiara il diritto del Comune di Portoscuso ad ottenere il rilascio del documento richiesto.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)